



# COMUNE DI FURTEI

Provincia del Sud Sardegna

## ORDINANZA

**OGGETTO: DIVIETO OCCUPAZIONE MEDIANTE BIVACCO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ORDINANZA N. 000026**

**Li: 31.12.2018**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'occupazione di spazi pubblici a fini di bivacco, quali occupazioni di spazi e piazze pubbliche, panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, ecc. con strutture mobili quali sacchi a pelo, coperte, brande, materassi, tende od oggetti di fortuna, costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;
- pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando peraltro la percezione dell'insicurezza urbana, sia degrado urbano anche per le precarie condizioni in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;
- appare doveroso che l'autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo intraprenda azioni in tal senso, tese ad emarginare tale fenomeno;
- azioni tese a eliminare tali comportamenti, benché apparentemente repressive, permettono l'emersione del fenomeno in parola e consentono di individuare i soggetti bisognosi;
- sono pervenute segnalazioni circa la presenza di persone che dormono e bivaccano in spazi pubblici all'interno dell'area urbana e che ciò crea disagio sociale con conseguenti pericoli per la sicurezza urbana e riflessi sulle condizioni igienico sanitarie;
- l'abbandono di avanzi di cibo e di vettovaglie, compromette la salubrità dei luoghi e favorisce la presenza di topi e insetti creando nocimento alla salute;

CONSIDERATO che:

- detti comportamenti contribuiscono a turbare gravemente il libero utilizzo di spazi pubblici e la fruizione a cui detti spazi sono destinati;
- la presenza di persone dedite al vagabondaggio o al bivacco nei luoghi pubblici crea una percezione di pericolo, di disagio e di insicurezza urbana, in modo particolare in occasione della presenza di anziani, mamme e bambini che nei predetti luoghi, per la presenza di idonee strutture come panchine, esercizi pubblici e giochi per ragazzi trovano spazio per aggregazioni sociali ecc.;

RITENUTO opportuno e necessario adottare provvedimenti atti a contenere i suddetti fenomeni e garantire la sicurezza urbana, un'ordinata e civile convivenza, il rispetto delle norme che regolano la vita sociale, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano e la coesione sociale individuando i siti ove tali fenomeni sono di norma maggiormente diffusi;

DATO ATTO che la presente ordinanza verrà preventivamente comunicata all'Ill.mo Prefetto di Cagliari in data 31/12/2018, ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e succ. mod. e integrazioni;

VISTI:

- il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, con particolare riguardo al comma 1 lett. b);
- l'articolo 7 bis e l'articolo 54 comma 4° del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge 15 luglio 2009, n° 94;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

- È vietato ogni comportamento teso ad occupare - mediante bivacco anche con l'utilizzo di strutture mobili quali tende, materassi, coperte, animali, borsoni, oggetti di fortuna, sacchi a pelo o simili - spazi ed aree pubbliche comunali ed in particolare piazze, giardini, aiuole, aree giochi, panchine ecc.;
- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto all'immediato allontanamento, ad una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 25,00 a €. 500,00 in attuazione dell'art. 7 bis del DLgs 267/2000;

### **DISPONE**

I servizi sociali Comunali vorranno, laddove necessario, fornire assistenza e garantire gli interventi di competenza, anche allo scopo di favorire il reintegro dei soggetti bisognosi e in condizioni di disagio sociale.

### **INVIA**

– Alla Prefettura di Cagliari anche al fine della predisposizione degli strumenti necessari per l'esecuzione della presente ordinanza;

### **MANDA**

All'Ufficio affari generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio;  
Ai Servizi Sociali del Comune per le eventuali forme di assistenza meglio viste e ritenute;  
Al Servizio anagrafe per gli eventuali adempimenti di stretta competenza;  
Al Servizio Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;  
Al Comando Stazione Carabinieri di Furtei;

### **DISPONE**

– Di dare la più ampia pubblicità alla presente anche con l'affissione di manifesti sul territorio comunale contenenti le presenti disposizioni;

### **AVVERTE**

che la presente ordinanza, la quale verrà preventivamente comunicata al Prefetto di Cagliari, è immediatamente esecutiva;  
che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Cagliari, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

**CAU DOTT. NICOLA**

